COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO

Provincia di Varese
Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE
Valceresio tel. 0332/47.67.80 - fax 47.43.73 - e C. F. 95067540120
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Valganna
Valmarchirolo



Arcisate, 20 /02/2018

Prot. n. 875

OGGETTO: - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs152/206,proseguimento,senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006,proseguimento,senza modifiche, alle emissioni sonore ex L.447/1995 : F.lli Antonietti srl con sede e stabilimento rispettivamente in via Cesariano n.62 – Induno Olona.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

- la ditta F.lli Antonietti srl con sede legale ed insediamento produttivo in Induno Olona rispettivamente in via Cesariano n. 62, ha presentato istanza di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) allo Sportello Unico per le attività produttive della Comunità Montana del Piambello, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006, al rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006,al proseguimento ,senza modifiche ,alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art.269 del D.LGS. 152/2006, al proseguimento ,senza modifiche, alle emissioni sonore ex L.447/1995 ;

- in data 15/05/2017, tale richiesta è stata trasmessa alla Provincia di Varese in qualità di autorità competente, la quale, con nota del 19/06/2017, prot. n° 13519, ha richiesto integrazione documentale, soddisfatta con successiva trasmissione del 01/08/2017 (prot. Provincia n.43935) ;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Ciò premesso:

- Visto e richiamato il provvedimento autorizzativo, rilasciato in data 02/02/2018 dalla Provincia di Varese alla ditta F.LLI ANTONIETTI srl, con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Induno Olona in via Cesariano n. 62, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006, al rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006,al proseguimento ,senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art.269 del D.LGS. 152/2006, al proseguimento ,senza modifiche, alle emissioni sonore ex L.447/1995 ;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 13.3.2013 n° 59;

Visti gli atti citati in premessa;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- alla ditta **F.LLI ANTONIETTI s.r.l.**, con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Induno Olona in via Cesariano n. 62 , allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006, al rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006,al proseguimento ,senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art.269 del D.LGS. 152/2006, al proseguimento ,senza modifiche, alle emissioni sonore ex L.447/1995 ; secondo condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Varese in data 02/02/2018 al prot. n. 5351/9,8,1 (Autorizzazione n.904), che allegato al presente costituisce parte integrante e sostanziale.

La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante trasmissione con Posta Elettronica Certificata; dello stesso è trasmessa copia alla autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento del presente atto, ricorso al T.A.R. della Lombardia o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Il presente documento è firmato digitalmente ex art. 21 e 24 D.lgs. 82/2005 dal:
responsabile del servizio Geom. Maurizio Piatti

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

PROVINCIA di VARESE

AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE ENERGIA, RIFIUTI, RISORSE IDRICHE

Varese, 29/01/2018

Prot. n. 5351 / 9.8/1

Autorizzazione n. 205

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. F.LLI ANTONIETTI S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN INDUNO OLONA (VA) - VIA CESARIANO N. 62. (PRATICA N. 904).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
- il D.P.R. 13.03.2013, n. 59: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Circolare 5.08.2013,n. 19, pubblicata sul BURL n. 37 del 9.09.2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato: "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare 7.11.2013, n. 49801/GAB del Ministro dell'Ambiente e Tutela della Tutela del Territorio e del Mare: "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'A.U.A. nella fase di prima applicazione del D.P.R. 59/2013";
- la D.G.R. n. 3827 del 14.07.2015: "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59", recepita con deliberazione del Presidente della Provincia di Varese di P.V. n. 127 del 23.11.2015;

VISTE altresì le seguenti normative e regolamentazioni:
- Legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- Legge 26.10.1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Legge 18.04.2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- D.Lgs. 3.04.2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", e nello specifico l'art.124;
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e nello specifico gli artt. 214 e 216;
 - la Parte Quinta: "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e nello specifico l'art. 269;
- L.R. 16.08.1999, n. 16: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.";
- in materia di emissioni idriche:
 - L.R. 12.12.2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
 - R.R. 24.03.2006, n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
 - R.R. 24.03.2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";

- D.G.R. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale tipo di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26";
- D.G.R. n. 2244 del 29.03.2006: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19, della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del R. R. 24 marzo 2006 n. 3";
- D.G.R. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003";
- D.G.R. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, R.R. n. 4/2006";

- in materia di rifiuti:
 - D.M. 5.02.1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", ed in particolare il Suballegato 1 dell'Allegato 1;
 - D.M. 21.07.1998, n. 350: "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.";
 - D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
 - D.G.R. n. 1990 del 20.06.2014: "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", e in particolare il Capitolo 14 della Parte Prima "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
- in materia di emissioni in atmosfera:
 - Legge 13.07.1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
 - D.P.R. 15.04.1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13.07.1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";
 - Legge 28.12.1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";
 - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C (G.U. - Serie Generale n. 154 del 4.07.1990);
 - L.R. 11.12.2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" con la quale sono state attribuite alle Province lombarde, a decorrere dal I° gennaio 2007, le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
 - D.G.R. n. 20998 del 26.05.1987: "Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";
 - D.G.R. n. 16103 del 23.01.2004: "Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore Trasformazione materie plastiche e gomma". Integrazione della d.g.r. 20.12.2002, n. 11667";
 - Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006, di prot. T1.2006.0017926: "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
 - comunicazione della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente dell'11 agosto 2006, di prot. 24360: "Invio delle prescrizioni e delle considerazioni di carattere generale per la predisposizione degli allegati tecnici alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

- Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 25 gennaio 2007, n. 5: "Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269 (B.U.R.L. 5.02.2007 n. 6 - Serie Ordinaria)";
- D.G.R. n. 3552 del 30.05.2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - modifiche e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 n. 13943;
- comunicazione della Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Autorizzazioni e Rischi Industriali del 12.01.2016 riguardante chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera relativamente ad alcune attività;
- D.G.R. n. 6013 del 19.12.2016: "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento ce n.1272/2008 ("CLP") e successive modifiche e integrazioni";

- in materia di emissioni sonore:
 - D.P.C.M. 14.11.1997: "Determinazioni dei valori limite del le sorgenti sonore";
 - D.M. 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - L.R. 5.01.2000, n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
 - L.R. 10.08.2001, n. 13: "Norme in materia di inquinamento acustico"e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.G.R. n. 6906 del 16.11.2001: "Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese";
 - D.G.R. n. 8313 dell'8.03.2002: "«Legge quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10.08.2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»";
 - D.GR. n. 9776 del 12.07.2002: "Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13» «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»";

FATTO PRESENTE che con il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11.08.2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, e in particolare:

- il comma 8-*quater*, il quale stabilisce che: "*Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*
 a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
 b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
 c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
 d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.";
- il comma 8-*sexies*, che stabilisce: "*Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della*

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.";

DATO ATTO che il legale rappresentante dell'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62, P.I. 00257740126, ha presentato in data 26.04.2017, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Comunità Montana del Piambello, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, alle emissioni sonore ex L. 447/1995.

PRESO ATTO che:
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana del Piambello, ha trasmesso l'istanza A.U.A. alla Provincia di Varese, in quanto Autorità competente ex D.P.R. 59/2013, in data 9.05.2017, prot. PEC n. 26208;
- la Provincia di Varese, verificata la documentazione, ha inoltrato richiesta di integrazioni al S.U.A.P. competente con nota del 19.06.2017, di prot. PEC n. 35126;
- le integrazioni richieste sono pervenute in data 1.08.2017, prot. PEC n. 43935;

FATTO RILEVARE che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in esame riguarda l'insediamento produttivo ubicato in Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62, ove viene svolta l'attività di "Riciclaggio di materie plastiche per la produzione di materie prime plastiche" cod. ATECO 2007: 20.16.00, con impiego, ai fini del recupero, di rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO che dall'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, risulta che l'Impresa, al 26.04.2017, data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale era in possesso dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 1241 del 15.04.2013 alla F.lli Antonietti S.n.c. di Antonietti Silvano e Gabriele e successivamente volturata a favore dell'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. a seguito della trasformazione societaria, con atto n. 984 del 24.04.2015;
- iscrizione n. VA/61 del 19.12.2012, al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, a seguito del rinnovo della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, presentata dalla Società F.lli Antonietti S.n.c. di Antonietti Silvano e Gabriele e successivamente volturata a favore dell'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. a seguito della trasformazione societaria;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n. 964 del 20.03.2013 alla F.lli Antonietti S.n.c. di Antonietti Silvano e Gabriele e successivamente volturata a favore dell'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. con atto n. 1017 del 28.04.2015 a seguito della trasformazione societaria;

EVIDENZIATO inoltre dall'istruttoria che l'Impresa:
- è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese in data 6.05.2014, prot. n. 8390/Prev (pratica n. 17745), per l'attività di deposito di materie plastiche individuata al punto 44.3C del D.P.R. 151/2011;
- è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. VA - 114249 del 14.10.1969 con oggetto: "*.... (omissis)l'attività di lavorazione di materie plastiche. (omissis)*;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

RITENUTO opportuno, in fase di prima adozione di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciare all'Impresa F.lli Antonietti S.r.l., come "proseguimento senza modifiche", anche il titolo abilitativo relativo al rumore ex art. 8, comma 4 o 6, della legge 447/1995;

RICORDATO che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società possieda sempre la disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti per il periodo di validità dell'autorizzazione;

DATO ATTO che l'immobile e le relative pertinenze sono di proprietà dell'Impresa F.lli Antonietti S.r.l.;

FATTO PRESENTE che le operazioni di gestione rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, con riferimento a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione regionale, sono subordinate alla prestazione di idonea e valida polizza fidejussoria a favore della Provincia di Varese, a copertura di spese conseguenti ad eventuali operazioni di smaltimento rifiuti compresa la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;

DETERMINATO, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 25.964,12.=, l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'impresa F.lli Antonietti S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, come segue:

- € 4.768,74.=, per le operazioni di messa in riserva (R13) di 270 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi; per l'applicazione di tale tariffa (riduzione al 10% dell'importo iniziale) i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- € 21.195,38.=, per le operazioni di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di 1.900 tonnellate;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa F.lli Antonietti S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 14.01.2018, al Sistema certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

FATTO PRESENTE che, in materia di emissioni in atmosfera, la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 prevede:

- all'art. 269, comma 4, che l'autorizzazione stabilisca, ai sensi dei successivi articoli 270 e 271:
 a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 b) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- all'art. 270, comma 1, che in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- che sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto legislativo, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti), viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;
- la complementarietà dell'atto autorizzatorio ex D.Lgs. 152/2006 ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (es. SCIA ex art. 49, legge 122/2010, ovvero DIAP ex art. 3, L.R. 8/2007);

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

RILEVATO che:

- riguardo alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal D.Lgs. 152/2006, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;
- ai sensi della legge regionale 6 luglio 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.", ed in particolare di quanto stabilito agli artt. 3 e 5, l'A.R.P.A. esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente e che la stessa, come disposto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, è individuata come Autorità di controllo;
- il presente provvedimento non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti in materia di salute pubblica, igiene, edilizia e urbanistica, ecc., necessari ai fini della realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

PRESO ATTO che l'Impresa F.lli Antonietti S.r.l., relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in argomento, ha assolto al versamento degli oneri di istruttoria a favore degli Enti partecipanti al procedimento;

DATO ATTO che gli Enti partecipanti al procedimento, a seguito di istruttoria hanno formulato i pareri di competenza e predisposto gli Allegati Tecnici che costituiranno, unitamente alle planimetrie dell'insediamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e precisamente:

- emissioni idriche: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, riportante le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione degli scarichi idrici sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e relativa planimetria;
- gestione rifiuti: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi e relativa planimetria;
- emissioni in atmosfera: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, contenente le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle emissioni e relativa planimetria;
- emissioni sonore: Allegato Tecnico predisposto dal Comune di Induno Olona e trasmesso con nota del 7.06.2017, prot. PEC n. 7212;

RITENUTO, al fine di evitare la duplicazione degli elaborati grafici riferiti all'insediamento, di individuare come planimetrie, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, esclusivamente quelle identificate come "*Tavola - Planimetria generale impianto - 20 luglio 2017*" e "*Layout canalizzazioni e punti di emissioni - 20 luglio 2017*";

RICORDATO che l'attività di recupero rifiuti svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al D.D.G. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 10619/09 e n. 2513/11;

DATO ATTO che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Varese, entro il 30 aprile di ogni anno solare, del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/1998;

ATTESO che il funzionario ambientale del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese, responsabile del procedimento, in relazione agli esiti sopra elencati, propone l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici "*Tavola - Planimetria generale impianto - 20 luglio 2017*" e "*Layout canalizzazioni e punti di emissioni - 20 luglio 2017*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62, P.I. 00257740126;

VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale";

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62, P.I. 00257740126, per rilascio dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- proseguimento, senza modifiche, alle emissioni sonore ex L. 447/1995.

alle condizioni e prescrizioni di cui Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE", "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici "*Tavola - Planimetria generale impianto - 20 luglio 2017*" e "*Layout canalizzazioni e punti di emissioni - 20 luglio 2017*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DISPONE

1. di determinare in € 25.964,12.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente alle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
 - messa in riserva (R13) di massimo di 270 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - recupero (R3) di massimo annuo di 1.900 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
2. che la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
3. di determinare, per l'importo riferito al volume massimo di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di messa in riserva (R13) autorizzato, la riduzione dello stesso al 10%, fermo restando che i rifiuti in entrata all'impianto dovranno essere destinati a recupero entro e non oltre sei (6) dal ricevimento degli stessi;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

4. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto **1.** entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
5. che l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riguardo alle operazioni di gestione rifiuti, decorra dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto **1.**;
6. che, successivamente all'accettazione della fidejussione stessa, si procederà allo svincolo della garanzia n. 1999163 e della relativa dell'appendice n. 1, emesse in data 24.01.2013 e 20.04.2015 dalla Società COFACE S.A., accettate dalla Provincia di Varese con note del 6.02.2013 e del 20.05.2015, rispettivamente di prot. n. 13528 e n. 33473;

AVVERTE CHE

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data di rilascio della stessa da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Comunità Montana del Piambello;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 59/2013, gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale settoriale rilasciati da altri Enti ed Organismi in materia di emissioni idriche, recupero rifiuti in forma semplificata, emissioni in atmosfera ed emissioni sonore;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater*, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/2006, l'Impresa dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve essere inviato dal legale rappresentante dell'Impresa all'Autorità competente, tramite il S.U.A.P., con un'istanza corredata di tutta la documentazione prevista, almeno sei (6) mesi prima della scadenza;
- in caso di modifica da apportare all'attività o all'impianto, il gestore, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Varese, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, gli interventi che intende effettuare; in mancanza di espressione da parte dell'Autorità competente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Qualora la modifica sia ritenuta sostanziale dall'Autorità competente, nei trenta (30) giorni successivi alla comunicazione medesima, la stessa ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del suddetto decreto presidenziale e la variante non può essere eseguita sino al rilascio della nuova A.U.A. Il gestore dovrà inoltre preventivamente comunicare ogni cambio della denominazione e/o ragione sociale, la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate ed il trasferimento della sede legale, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti;
- le modifiche sostanziali che si intendono apportare all'attività o all'impianto sono soggette a presentazione di nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, per gli insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche diverse, deve essere comunque data comunicazione all'Autorità competente, la quale, eseguite le proprie valutazioni ed eventualmente acquisite le indicazioni di altri Enti o Organi tecnici riguardo alla compatibilità dello scarico con il sistema recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

- ai sensi dell'art. 216, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la modifica sostanziale delle operazioni di recupero è soggetta a nuova comunicazione all'Autorità competente, da effettuarsi secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 8, del D.Lgs. 152/2006, sono rispettivamente sottoposti a preventiva autorizzazione:
 a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
 b) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse;
- nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunque data comunicazione, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), alla Provincia di Varese e per conoscenza al Comune di Induno Olona ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche dell'impianto ritenute dall'Impresa come non sostanziali;
- le modifiche alle attività autorizzate che comportano un peggioramento delle emissioni/immissioni sonore nell'ambiente dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione da parte del Comune territorialmente competente sulla necessità di presentazione di richiesta ex art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, l'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- l'Impresa è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- si intendono comunque applicate tutte le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
- sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio - urbanistico, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, in relazione anche agli impianti ed alle attrezzature e di svolgimento dell'attività produttiva;
- il presente provvedimento è adottato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella domanda e relativi allegati, e qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente questo Ente da ogni conseguenza. Originale dell'istanza e di tutta la documentazione presentata all'Autorità competente deve essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;
- l'esercizio dell'attività di controllo è demandata:
 - per lo scarico delle acque reflue sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi degli artt. 101, comma 4, 128 e 129, del D.Lgs. 152/2006, alle Autorità competenti al controllo, le quali sono autorizzate ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;
 - per la gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Varese ed agli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza, i quali sono autorizzati ad effettuare le ispezioni necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata. La Provincia di Varese, come previsto dall'art. 197, comma 2, del medesimo decreto legislativo potrà avvalersi dell'A.R.P.A. Lombardia, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Varese per

l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, anche ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

- per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 14 agosto 1999, n. 16, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, la quale è autorizzata ad effettuare le ispezioni necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;
- per le emissioni sonore, ai sensi dell'art. 14 della legge 447/1995, al Comune di Induno Olona, con l'eventuale supporto di A.R.P.A. Lombardia, come disposto dall'art. 15 della L.R. 13/2001;

- la Provincia di Varese in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente:
 - in materia di scarico di acque reflue sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nel relativo Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di competenza, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
 a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

 Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133, 134 e 137 del D.Lgs. 152/2006;
 - in materia di gestione rifiuti, delle norme tecniche di riferimento e delle condizioni stabilite dagli artt. 214 e 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di riferimento, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del suddetto decreto legislativo, disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'amministrazione.

 Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 e di quanto disposto dalla regolamentazione regionale in materia;
 - in materia di emissioni in atmosfera e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nell'Allegato Tecnico di riferimento e nella planimetria di competenza, ai sensi dell'art. 278, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
 a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

 Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006;
- il Comune di Induno Olona, in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dei disposti prescritti nel presente provvedimento e nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", secondo la gravità dell'infrazione, procederà, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali, ad adottare i provvedimenti di competenza.

 Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10 della L. 447/1995 e di altre norme e regolamenti regionali e comunali vigenti in materia;
- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Comunità Montana del Piambello, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa F.lli Antonietti S.r.l. e l'inoltro, per quanto di competenza, al Comune di Induno Olona ed agli Enti ed Organi tecnici territoriali competenti in materia ambientale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

Allegati:
- Allegato Tecnico EMISSIONI IDRICHE
- Allegato Tecnico GESTIONE RIFIUTI
- Allegato Tecnico EMISSIONI IN ATMOSFERA
- Allegato Tecnico EMISSIONI SONORE
- Tavola - Planimetria generale impianto - 20 luglio 2017
- Layout canalizzazioni e punti di emissioni - 20 luglio 2017

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

PROVINCIA di VARESE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 205 del 29.01.2018 composto da n. 3 pagine

EMISSIONI IDRICHE

1. Descrizione insediamento

Ragione Sociale	F.lli Antonietti S.r.l.	
	C.F./P.IVA 00257740126	
Indirizzo sede legale	Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62	
Indirizzo insediamento	Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62	
Attività specifica	Gestione rifiuti speciali non pericolosi	
Codice ATECO	20.16.00	

2. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale

E' stata presentata istanza con la quale viene chiesto il rinnovo dell'autorizzazione provinciale n. 1241 del 15.04.2013 allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche decadenti dal proprio insediamento sito in Comune di Induno Olona - Via Cesarino n. 62.
L'impresa chiede inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del R.R. 4/2006, di non essere assoggettata alle disposizioni del suddetto regolamento riguardo alla separazione e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti.

3. Descrizione insediamento e modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

La Società svolge presso il sito attività di recupero materie di rifiuti non pericolosi.
L'attività è soggetta alle disposizioni del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Le acque meteoriche decadenti dalla superficie scolante vengono raccolte e scaricate nel sottosuolo tramite un pozzo perdente **P.P.**; a monte del punto di scarico è posizionato un pozzetto di campionamento **S 1.**
Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono recapitate in pubblica fognatura.

4. Analisi tecnica dell'insediamento

A fronte di quanto dichiarato dalla Società, le acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti adibite a piazzale sono da considerarsi a ridotto impatto inquinante dato che dalle attività svolte su tali aree non possono derivare pericoli di contaminazione tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
Sono infatti in atto i seguenti accorgimenti:

- non sono previsti depositi rifiuti su tali superfici scolanti;
- tutte le attività di gestione (stoccaggio provvisorio ed eventuali trattamenti) di rifiuti vengono effettuate al coperto sotto tettoia/capannone industriale;
- tutte le attività di carico/scarico rifiuti vengono effettuate al coperto sotto tettoia/capannone industriale.

Quanto sopra è stato rappresentato dalla Società a supporto della richiesta, formulata ai sensi dell'art. 13, del R.R. 4/2006, di non essere assoggettata alle disposizioni del regolamento.
Il processo di estrusione a caldo necessita di un impianto di raffreddamento ad acqua. Al riguardo è stato predisposto un impianto a circuito chiuso, alimentato dalla vasca di accumulo, situata nell'area esterna, dell'acqua meteorica proveniente dalle coperture.

5. Valutazioni e pareri degli Enti territoriali

Il Comune di Induno Olona, con nota del 31.01.2013, di prot. 1755 (atti provinciali prot. n. 13125 del 7.02.2013), ha precisato che il punto di scarico sul suolo non risulta compreso nelle

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

zone di tutela assoluta o di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano così come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06.

6. Descrizione punto di scarico e punto di campionamento

Dagli elaborati tecnici e grafici allegati all'istanza sopraccitata, si evidenzia la presenza di un punto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo dove trovano recapitato le acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'insediamento, come meglio riportato nella seguente tabella:

Pozzo perdente	UTM 32/WGS84		Codice identificativo	Tipologia acque reflue scaricate	Punto campionamento
	X	Y			
P.P.	486.855	5.076.246	012083R1942001S	meteoriche di dilavamento	S 1

7. Prescrizioni

Scarico P.P. "Acque reflue meteoriche di dilavamento"

7.1 lo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne deve essere conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tabella 4, Allegato 5 alla Parte Terza, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando il divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato;

7.2 devono essere eseguite con periodicità annuale sullo scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento, da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti o certificato ISO 9001, prelievo ed analisi chimico-fisiche con ricerca dei seguenti parametri: pH, COD, Solidi sospesi totali, Solventi organici aromatici totali e materiali grossolani.
Sui referti d'analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti, il nome e il cognome dell'analista, il nominativo e l'indirizzo del laboratorio incaricato presso il quale è stata eseguita l'analisi.
Tali referti devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione, in caso di ispezioni degli Enti ed Organi di controllo, e comunque trasmessi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento degli stessi alla Provincia di Varese;

7.3 le superfici scolanti devono essere idraulicamente separate dalle rimanenti aree (tramite cordoli, idonee pendenze, ecc.);

7.4 devono essere previste periodiche visite di controllo su tutto il sistema fognario (rete di raccolta, vasche di trattamento e pozzo perdente) ed interventi di pulizia ogni qualvolta si renda necessario; lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali operazioni di manutenzione dovrà essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;

7.5 deve essere sempre mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo il pozzetto assunto, situato immediatamente a monte del punto di immissione sul suolo o strati superficiali del sottosuolo;

7.6 tutte le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento prodotti dalle acque di prima pioggia e di lavaggio: a tale scopo i prodotti, le materie prime o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere detenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di versamenti accidentali, dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali inerti assorbenti;

7.7 le superfici scolanti dovranno essere impermeabili così come stabilito dall'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 4;

7.8 i limiti di accettabilità previsti non devono essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

7.9 dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ente qualsiasi modifica relativa alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dell'influente, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;

7.10 dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico in caso di modifica della destinazione d'uso dell'insediamento;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

7.11 deve essere tenuto un registro in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti di trattamento delle acque, corredato da copia delle fatture, copia dei formulari rifiuti e da quant'altro necessario a comprovare la corretta manutenzione e gestione degli stessi ai sensi della d.d.g. n. 8056 del 18 luglio 2007;
Tale documento deve essere messo a disposizione dell'Autorità Provinciale e dei tecnici dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese in caso di ispezione ed essere trasmesso a detti Enti con frequenza annuale, in concomitanza con l'invio dei referti analitici di cui al precedente punto **7.2**;

7.12 l'insediamento, relativamente alla posizione dei punti di scarico, ai tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue, ai pozzetti di ispezione, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate, dovrà risultare conforme a quanto indicato nell'allegato elaborato grafico "*Tav. Unica - Planimetria Generale Impianto - aprile 2017*", parte integrante e sostanziale del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente al punto di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione agli Enti competenti ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, allegando nuovi elaborati tecnici e grafici aggiornati.

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

PROVINCIA di VARESE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 205 del 29.01.2018 composto da n. 8 pagine

GESTIONE RIFIUTI

(ART. 216 D.LGS. 152/2006)

Ragione Sociale	F.lli Antonietti S.r.l.
C.F./P.I.	00257740126
Indirizzo sede legale	Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62
Indirizzo impianto	Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi
Operazioni *(All. C, Parte Quarta, d.lgs. 152/06)*	- Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - Recupero (R3) di rifiuti non pericolosi
Legale rappresentante	Silvano Antonietti
Direttore Tecnico	Silvano Antonietti

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto, di proprietà dell'Impresa, occupa una superficie totale di circa mq 7.230, di cui mq 1.713 coperta, ed interessa il mappale n. 1798 del foglio catastale n. 9 della Sezione Censuaria del Comune di Induno Olona. Dal certificato emesso dal Comune di Induno Olona con nota del 26.05.2017, di prot. n. 6811, risulta che l'area dell'impianto ricade in "Aree a destinazione produttive" e che la stessa è soggetta a vincolo ambientale di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/04 (fascia di 150 metri dal Fiume Olona). In relazione al suddetto vincolo, si fa presente che, sulla base della documentazione agli atti, risulta che il Comune di Induno Olona, con nota del 28.10.2003, di prot. n. 14091, aveva comunicato che l'area pertinente all'attività svolta presso l'insediamento di Via Cesariano n. 62, prima dell'entrata in vigore degli artt. 1 e 1 quater della legge n. 431/85, non era vincolata da alcun decreto ministeriale ex legge 1497/39 (paesaggistico) e, pertanto, l'attività edilizia non era sottoposta a preventiva procedura di approvazione ambientale. Inoltre il suddetto mappale ricade in classe di fattibilità geologica "IIA - modeste limitazioni" e, secondo la carta di pericolosità sismica di base, in "Zona A4a - zona fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi". Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi. Non sono pertanto applicabili i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009 e dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di Varese, ora sostituiti dal Capitolo 14 della Parte Prima dell'Allegato alla d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014. Relativamente alla costruzione delle opere edilizie costituenti l'insediamento, il Comune di Induno Olona in data 15.03.1977 ha rilasciato autorizzazione di agibilità del fabbricato (pratica Edilizia n. 165/74);

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

1.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;

1.2.2 recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;

1.3 il volume massimo autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi in stoccaggio provvisorio (messa in riserva - R13) è di 270 mc;

1.4 il quantitativo massimo annuo autorizzato di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

sottoporre a recupero (R3) è di 1.900 tonnellate, per un quantitativo giornaliero massimo di 15 tonnellate;

1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

1.5.1 Settore destinato al conferimento dei rifiuti in ingresso all'impianto;

1.5.2 Settore destinato alle operazioni di recupero (R3);

1.5.3 Settore **A** di superficie mq 66, destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nella tipologia **6.2** ed identificati con il EER 070213, 120105 160119, 160216 e 160306 da sottoporre alle operazioni di recupero (R3) presso l'impianto;

1.5.4 Settore **B** di superficie di mq 66, destinato alle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nella tipologia **6.1** ed identificati con il EER 020104, 150102 191204 e 200139 da sottoporre alle operazioni di recupero (R3) presso l'impianto;

1.5.5 Settore destinato al deposito dei prodotti usualmente commercializzati ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti;

1.5.6 Settore, destinato al deposito temporaneo, in cassone scarrabile, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di recupero (sovvalli);

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 l'Impresa è iscritta, fino a formale cancellazione, al n. **VA/61** del Registro provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sotto riportate tipologie, codici EER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104 - 150102 191204 - 200139	R13 - R3	200	1.500	42.860
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 - 120105 160119 - 160216 160306	R13 - R3	70	400	13.300

(*) **Qualora la messa in riserva (R13) autorizzata sia al servizio dell'operazione di effettivo recupero (R3), il volume (mc) indicato nella tabella è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume (t/a e mc/a) indicata deve intendersi quella massima annuale trattabile in recupero presso l'insediamento.**

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 6.1

2.2.1.1 Attività di recupero [6.1.3]: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 [R3].
Il ciclo di recupero [R3] dei rifiuti identificati nella tipologia **6.1** (*rif.to punto* **2.2.1**) risultano costituire il flusso principale in ingresso. Il ciclo di recupero [R3] è così articolato: dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale del materiale e, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti, vengono rimosse eventuali

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

sostanze estranee, se presenti, non processabili dall'impianto. Al termine delle operazioni di selezione e cernita, le frazioni di plastica private delle parti non recuperabili in impianto passano alle successive fasi di recupero consistente nella riduzione volumetrica del materiale mediante macinazione ed invio del particolato risultante alla successiva fase di estrusione a caldo con eventuale aggiunta di coloranti (master nero) per l'ottenimento della Materia Prima Secondaria (M.P.S.) previa riduzione in granuli mediante operazione di "cubettatura".
I prodotti finiti vengono confezionati e depositati nelle apposite aree predisposte all'interno dell'Insediamento pronto per la commercializzazione;

2.2.1.2 **Caratteristiche delle materie prime ottenute [6.1.4]:** dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie costituite da materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

2.2.2 **Tipologia 6.2**

2.2.2.1 **Attività di recupero [6.2.3]:** messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 [R3].
Il ciclo di recupero [R3] dei rifiuti identificati nella tipologia **6.2** (*rif.to punto 2.2.2*) risultano costituire il flusso principale in ingresso. Il ciclo di recupero [R3] è così articolato: dopo l'accettazione, viene effettuata la suddivisione manuale del materiale e, a seconda delle caratteristiche dei rifiuti, vengono rimosse eventuali sostanze estranee, se presenti, non processabili dall'impianto. Al termine delle operazioni di selezione e cernita, le frazioni di plastica private delle parti non recuperabili in impianto passano alle successive fasi di recupero consistente nella riduzione volumetrica del materiale mediante macinazione ed invio del particolato risultante alla successiva fase di estrusione a caldo con eventuale aggiunta di coloranti (master nero) per l'ottenimento della Materia Prima Secondaria (M.P.S.) previa riduzione in granuli mediante operazione di "cubettatura".
I prodotti finiti vengono confezionati e depositati nelle apposite aree predisposte all'interno dell'Insediamento pronto per la commercializzazione;

2.2.2.2 **Caratteristiche delle materie prime ottenute [6.2.4]:** dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie costituite da materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Varese, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione entro il suddetto termine comporterà che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata. Al riguardo la Provincia di Varese, procederà a comunicare la sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro provinciale;

3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;

3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del d.m. 5.02.1998, il gestore deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante l'acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica di classificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ricomprendente altresì, qualora individuati dal punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al suddetto decreto ministeriale, anche i relativi parametri. Le successive analisi, da effettuarsi a cura del produttore dei rifiuti, dovranno essere effettuate ogni ventiquattro (24) mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;

3.5 il titolare dell'impianto di recupero, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del d.m. 5.02.1998, è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal sopraccitato regolamento per la specifica attività svolta. Al riguardo il gestore dell'impianto dovrà eseguire analisi per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

3.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

3.7 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

3.8 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei prodotti usualmente commercializzati ottenuti dall'attività svolta presso il sito; in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai rispettivi punti **x.x.1** *(Provenienza)* dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;

3.9 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero di materia [R3] di rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tav. - Planimetria generale impianto - 20 luglio 2017*";

3.10 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R3] presso il proprio sito entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06 e destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati;

3.11 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

3.12 le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;

3.13 i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;

3.14 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura (tipologia, codici EER) e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

3.15 l'Impresa deve rispettare tutte le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e in particolare:

3.15.1 l'impianto deve essere provvisto di:

a. adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
b. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
c. idonea recinzione;

3.15.2 nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;

3.15.3 la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

3.15.4 il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;

3.15.5 l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;

3.15.6 i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;

3.15.7 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

3.15.8 i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

3.15.9 i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

3.15.10 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

3.15.11 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

3.15.12 lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

3.16 la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva [R13] presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;

3.17 le operazioni di recupero [R3] devono essere condotte nel rispetto di quanto stabilito dal punto 6.1.3 e 6.2.3 (*Attività di recupero*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;

3.18 il ciclo di recupero autorizzato dovrà garantire la conformità delle m.p.s. ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche di settore (UNIPLAST-UNI 10667 - materie plastiche];

3.19 i materiali provenienti dalle operazioni di recupero [R3] cessano la qualifica di rifiuti qualora l'attività, i procedimenti ed i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito ed individuato nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 e garantiscano l'ottenimento di materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, individuate ai punti x.x.3 (*Attività di recupero*) e x.x.4 (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;

3.20 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;

3.21 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le norme tecniche di settore (UNIPLAST - UNI 10667), nella versione aggiornata, per le materie prime secondarie in uscita ottenute dal recupero di rifiuti;

3.22 per le sostanze (m.p.s.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

3.23 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

3.24 i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

3.25 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

3.26 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;

3.27 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

3.28 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

3.29 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

3.30 tutte le emissioni (idriche, in atmosfera e sonore) generate dalle attività svolte presso l'insediamento devono essere regolarmente autorizzate, all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale e gestite nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;

3.31 devono essere evitate, se non autorizzate, emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;

3.32 i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone, qualora mantenuti in funzione in posizione statica o in fase di sosta, devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati;

3.33 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità/non pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

3.34 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

3.35 deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:

3.35.1 il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;

3.35.2 gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;

3.35.3 le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08, in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate;

3.36 durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;

3.37 l'impianto e/o l'attività rientrano tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

3.38 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Induno Olona, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;

3.39 in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La trasmissione dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

3.40 in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

3.41 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;

3.42 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Varese, al Comune di Induno Olona ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

PROVINCIA di VARESE

Tavola - Planimetria generale impianto - 20 luglio 2017

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di **n. 2** fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 29.01.2018

IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

PROVINCIA di VARESE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO TECNICO

all'atto n. 205 del 29.01.2018 composto da n. 8 pagine

EMISSIONI IN ATMOSFERA

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Ragione Sociale	F.lli Antonietti S.r.l.
Indirizzo sede legale	Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62
Indirizzo insediamento produttivo	Induno Olona (VA) - Via Cesariano n. 62
Settore di appartenenza	Industria
Settore Produttivo	Materie plastiche
Codice ISTAT	20.16.00
Attività specifica	Recupero di materie plastiche da rifiuti
Numero addetti	9
Certificazione ambientale	nessuna
Precedente titolo autorizzativo	Autorizzazione Provincia id Varese n. 964 del 20.03.2013

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Presso lo stabilimento vengono effettuate lavorazioni densificazione, estrusione e granulazione di rifiuti plastici finalizzate alla produzione di granuli termoplastici.

- Consumi materie prime

Materie prime/rifiuti	Quantitativo (t/a)
Rifiuti plastici - Tipologia 6.1 (DM 5.02.1998)	1.500
Rifiuti plastici - Tipologia 6.2 (DM 5.02.1998)	400
Master nero	12

- Caratteristiche impiantistiche

Reparto	Apparecchiature utilizzate
Estrusione	5 linee di estrusione
Densificazione	1 densificatore
Macinazione	1 mulino

- Emissioni e sistemi di contenimento

All'interno dello stabilimento sono presenti i punti di emissione di seguito individuati:

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Tipo inquinante	Sistema abbattimento	Note
E1 [Rif. scheda 1]	Estrusione	Polveri/nebbie oleose	Filtro a maniche [D.MF.01]	---
		COV		
E2 [Rif. scheda 1]	Estrusione	Polveri/nebbie oleose	Filtro a maniche [D.MF.01]	---
		COV		
E3 [Rif. scheda 1]	Estrusione	Polveri/nebbie oleose	Filtro a maniche [D.MF.01]	---
		COV		
E4 [Rif. scheda 1]	Densificazione	Polveri	Filtro a maniche [D.MF.01]	---
		COV		
E5 [Rif. scheda 1]	Macinazione	Polveri	Filtro a maniche [D.MF.01]	---

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

- Caratteristiche delle emissioni inquinanti

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Altezza geometrica emissione (m)	Dimensioni camino (mm)	Portata aeriforme (Nm^3/h)
E1	Estrusori	8	300	2.000
E2	Estrusori	8	300	2.000
E3	Estrusori	8	300	2.000
E4	Densificatore	8	300	2.000
E5	Macinatore	8	300	3.000

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

SCHEDA 1

EMISSIONI E1/E2/E3/E4/E5

OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Produzione di tubi flessibili in materiali termoplastici.

2. FASI LAVORATIVE

FASE 1.D: Operazioni a caldo su polimeri.
Trattasi di fasi quali lo stampaggio, l'estrusione, la pressoiniezione, la coestrusione rotazionale, la trafilatura ed altre operazioni a caldo similari, ma non espressamente riportate, nelle quali il polimero in forma di granulo o polvere subisce un rammollimento nella camera cilindrica a temperature variabili in funzione del polimero trattato. Tali operazioni vengono eseguite per preparare manufatti rigidi o semirigidi di vario tipo, impiegando mescole in granuli o in polvere tal quali o modificati, con o senza plastificanti, in presenza o assenza di impianto di degasaggio.

FASE 1.F: Recupero dei polimeri plastici.
Trattasi di fasi quali la raccolta, lo stoccaggio, la selezione, la macinazione e la densificazione di materiali plastici di recupero compresi quelli da cernita e selezione rifiuti.

3. MATERIE PRIME

3.1 materiali plastici vergini o di recupero;

3.2 coloranti organici e pigmenti, masterbatch.

4. SOSTANZE INQUINANTI

FASE 1.D: Operazioni a caldo su polimeri: polveri e nebbie oleose, COV;

FASE 1.F: Recupero dei polimeri plastici: polveri.

5. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

5.1 Valori limite

FASE 1.D - Emissioni E1, E2, E3

Tipologia inquinante	Limiti (mg/Nm^3)
Polveri e nebbie oleose	20 (*)
Carbonio Organico Volatile (COV) (**)	20 (*)

FASE 1.F - Emissioni E4, E5

Tipologia inquinante	Limiti (mg/Nm^3)
Polveri	10 (*)
Carbonio Organico Volatile (COV) (**)	20 (*)

(*) **I valori di concentrazione devono essere riferiti ad una portata specifica pari a 2.500 Nm^3/h per apparecchiatura e 10.000 Nm^3/h per linea.**

(**) **Il limite di emissione in concentrazione di composti organici volatili (COV) è da intendersi espresso come carbonio totale (mgC/Nm^3), ed il rispetto dello stesso è verificato sulla base della massa totale di carbonio organico emesso e determinato con strumentazione automatica rispondente alle norme UNI EN 12619 o 13526, in relazione**

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

ai rispettivi campi d'applicazione. Qualora siano espressi limiti di singole sostanze organiche volatili, dovranno essere rilevate le concentrazioni dei singoli composti presenti nell'emissione.
Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell'A.R.P.A. - Struttura territorialmente competente;

5.2 Migliori tecniche disponibili

5.2.1 Le migliori tecniche disponibili per il contenimento degli inquinanti generati dalle operazioni indicate nelle **FASE 1.D** e **FASE 1.F** [*punto 2.* **- Fasi lavorative**], nel caso vengano superati i valori limite fissati, sono indicate nelle specifiche schede della **d.g.r. n. 3552 del 30.05.2012** e s.m.i., riportanti le caratteristiche minimali. Ciascun impianto di abbattimento dovrà avere un rendimento medio ≥ 85%. I valori limite da rispettare sono quelli già specificati nella fase considerata, mentre, dove espressamente indicato, saranno riportati valori limite specifici per ciascuna applicazione.

5.2.2 Gli impianti di abbattimento previsti per gli inquinanti derivanti dalle fasi di "**Operazioni a caldo su polimeri e recupero dei polimeri plastici**" e "**Recupero dei polimeri plastici**" sono i seguenti:

Per le polveri:

5.2.2.1 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.01);
5.2.2.2 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.02).
5.2.2.3 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (SCHEDA DC.PE.01).

Per i composti organici volatili:

5.2.2.4 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI (SCHEDA AC.RE.01);
5.2.2.5 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI (SCHEDA AC.RE.02);
5.2.2.6 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI (SCHEDA AC.RI.01);
5.2.2.7 ABBATTITORE AD UMIDO - SCRUBBER A TORRE (SCHEDA AU.ST.02);
5.2.2.8 COMBUSTIONE TERMICA RECUPERATIVA (SCHEDA PC.T.01);
5.2.2.9 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA (SCHEDA PC.T.02);
5.2.2.10 COMBUSTIONE CATALITICA (SCHEDA PC.T.02).

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00297700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

SCHEDA 2

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1.1 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;

1.2 non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06;

1.3 gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.3.1 lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

1.3.2 idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

1.3.3 una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

1.4 valori limite emissioni postcombustori

Sistema di abbattimento	Valori limite (mg/Nm^3)	Note
POSTCOMBUSTORE TERMICO – RECUPERATIVO (SCHEDA PC.T.01)	- COT 50 - NOx: 350 - CO: 100 - *HCl* [(1)]: 10	*Vedi prescrizioni impiantistiche punto 1.5* *(1) Solo nel caso di presenza di sostanze clorurate.*
POSTCOMBUSTORE CATALITICO (SCHEDA PC.C.01)	- COT 50 - Aldeidi: 20 (*come formaldeide*)	
POSTCOMBUSTORE RIGENERATIVO (SCHEDA PC.T.02)	- COT 50 - NOx: 350 - CO: 100 - *HCl* [(1)]: 10	

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

1.5 prescrizioni impiantistiche.

1.5.1 ***per i post-combustori termici e rigenerativi:***

- devono essere rispettati i seguenti parametri operativi e di impianto: temperatura ≥ 750 °C in assenza di COV clorurati e tempo di permanenza ≥ 0,6 s.
- qualora si fosse in presenza di sostanze organiche clorurate si applicano i seguenti criteri.
 Considerando la % riferita alle sostanze organiche espresse in cloro:
 - Cl organico ≤ 0,5%: temp ≥ 850 °C e tempo di permanenza ≥ 1 s;
 - 0,5% < Cl organico < 2%: temp. ≥ 950 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s;
 - Cl organico ≥ 2%: temp. ≥ 1.100 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s.
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV >: 10 Kg/h (d.lgs. n. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto alla fine della camera di combustione (in camera di combustione per p.c. rigenerativo);
- installazione di:
 - regolatore del flusso dell'inquinante e del rapporto aria-combustibile (solo per p.c. termico);
 - misuratore della T° al camino e allo scambiatore per il p.c. recuperativo;
 - apparecchiatura per il controllo dell'apertura e della chiusura del by-pass e presenza di strumenti che segnalino, registrino ed archivino l'utilizzo;

1.5.2 ***per i post-combustori catalitici:***

- temperatura minima di ingresso sul letto catalitico ≥ 200 °C
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV ≥ 10 Kg/h (d.lgs. n. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto a monte e a valle del letto catalitico;
- misuratore della temperatura a camino e allo scambiatore;

1.5.3 ***per tutti i tipi di post-combustore:***

- la percentuale di O_2 in camera di combustione deve essere maggiore del 6%;
- il rispetto dei livelli di temperatura indicati deve essere garantito prima di dare inizio alle procedure di caricamento di materie prime negli impianti produttivi.

2. CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

2.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

2.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

2.3 dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

2.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

3.1 l'esercente, almeno quindici (15) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

3.2 il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in novanta (90) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3.3 l'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

4. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

4.1 dalla data di messa a regime decorre il termine di venti (20) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci (10) giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro trenta (30) giorni dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;

4.2 le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i referti analitici devono essere inviati all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese e tenuti a disposizione degli organi di controllo;

4.3 i bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre) ed inviati alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

4.4 l'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

4.5 i referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

4.6 qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

4.7 l'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;

4.8 qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

5. METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.
Si ricorda in ogni caso che:

5.1 l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

5.2 i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

5.3 i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;

5.4 i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3S/h od in Nm^3T/h;
- Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3S o in mg/Nm^3T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

6. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111
C.F. n. 80000710121 - P.I. n. 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

PROVINCIA di VARESE

Layout canalizzazioni e punti di emissioni - 20 luglio 2017

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di **n. 2** fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 29.01.2018

IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Territorio

Induno Olona, 07 giugno 2017

Prot.n. 007212 VI.09.04

Rif. prot.n. 0006607 VI.09.04

ALLEGATO TECNICO

EMISSIONI SONORE

Ragione Sociale	**Impresa F.lli Antonietti srl**
Indirizzo sede legale	Induno Olona, Via Cesariano, 62
Indirizzo impianto:	Induno Olona, Via Cesariano, 62
Attività:	Lavorazione di materie plastiche
Zona urbanistica di insediamento	Aree e insediamenti a destinazione produttiva – Art. 34 NdA del PdR
Zonizzazione acustica:	- Classe IV "Aree di intensa attività umana" – valori di emissioni. - Classe III "Aree di tipo misto" – valori di immissione.

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

1.1 la tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4);

1.2 gli impianti di processo di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi in materiale plastico oltre alla produzione di polimeri in granulati plastici mediante estrusione a caldo sono installati principalmente in un capannone industriale parzialmente tamponato e per una parte in altra struttura industriale costituita da tettoia priva di tamponamenti laterali;

1.3 gli impianti funzionano a ciclo continuo sia in orario diurno, sia notturno;

1.4 i ricettori più sensibili alla rumorosità che si individuano nelle aree circostanti consistono in un edificio industriali dimesso situato a circa 30 metri in direzione. Le abitazioni più vicine sono situate a circa 50 metri in direzione nord-est e in direzione sud-est;

1.5 il Comune di Induno Olona ha approvato la classificazione ai fini acustici del territorio comunale. L'area dell'insediamento ricade in Classe IV^ "Aree di intensa attività umana" - I limiti sono i seguenti:

- *Classe IV^ - Trova applicazione il limite differenziale*
 Emmissione:
 - *Diurno:* *60 dBA*
 - *Notturno:* *50 Db*

- *Classe III^ - Trova applicazione il limite differenziale*

 Imissione:
 - *Diurno:* *60 dBA*
 - *Notturno:* *50 dBA*

I soggetti ricettori interessati alle emissioni sonore risultano essere gli edifici abitativi circostanti posti nord-est in classe III^ e i fabbricati ad uso artigianale circostanti posti rispettivamente a nord e sud-est in classe IV^.

L'Impresa ha provveduto ad effettuare una relazione previsionale di impatto acustico secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. n. 8313 dell'8.03.2002.

2. PRESCRIZIONI

2.1 l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Induno Olona, con riferimento ai valori limite della legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione dBA		Limiti assoluti di emissione dBA	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

2.2 che entro e non oltre sei (6) mesi dalla messa a regime degli impianti dell'attività autorizzata con il presente provvedimento dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Induno Olona, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ed all'A.S.L. della Provincia di Varese, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Induno Olona una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;

2.3 le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale;

2.4 qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Induno Olona, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;

Il Responsabile del Settore Territorio

Arch. Massimo Colliforti

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

PROVINCIA di VARESE

Allegato Tecnico EMISSIONI SONORE

Io sottoscritto, Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, attesto - ai sensi dell'articolo 23 "Copie analogiche di documenti informatici" del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" - che il presente documento, che consta di **n. 3** fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Varese, 29.01.2018

IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto Caverzasi)

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza

PROVINCIA di VARESE

Autorizzazione n. 205 del 29.01.2018

Io sottoscritta Maria Grazia Pirocca, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 - comma 2 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 38 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
(Rag. Maria Grazia Pirocca)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Varese, 2.02.2018

CM PIAMBELLO Prot. n. 898 del 20-02-2018 partenza